

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

(150^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **TRABUCCHI**

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210) (D'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri, Berlinguer) (Approvato dalla Camera dei deputati) « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8) (D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina); « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290) (D'iniziativa dei senatori Fiore e Bilossi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 2819, 2820, 2824
ASARO	2818
CARELLI	2814, 2824
CONDORELLI	2815, 2818
DE LUCA Angelo	2819, 2824
DE LUCA Luca	2818
FIORE	2814, 2816, 2818, 2819
MARIOTTI	2814, 2817, 2818, 2824
MERLIN Angelina	2816

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	Pag. 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819
RODA	2816, 2818
SCHIAVI	2814
TOMÈ	2819, 2820

« Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2218) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2792, 2793, 2795, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812
ANGELILLI	2792, 2797
ASARO	2792, 2796, 2797, 2798, 2805, 2810
BRACCESI	2795
CARELLI	2799, 2800, 2802, 2806
CENINI	2803, 2892
DE LUCA Angelo	2798, 2799
DE LUCA Luca	2793
GIACOMETTI	2792, 2802, 2804, 2806
JANNACONE	2796, 2801, 2803
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2793, 2795, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2811, 2812
RODA	2796, 2797, 2799, 2800, 2802, 2803, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809
SPAGNOLI, relatore	2792, 2793, 2795, 2796, 2799, 2803, 2812

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Bertone, Fortunati e Guglielmone sono sostituiti rispettivamente dai senatori Condorelli, Angelilli, Fiore e Carelli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente la senatrice Merlin Angelina.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2218) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » già approvato dalla Camera dei deputati.

SPAGNOLLI, *relatore*. Nel corso della precedente discussione, i senatori De Luca Luca, Asaro, Pesenti e Giacometti avanzarono la richiesta di rinvio, desiderando approfondire l'argomento. Tale richiesta fu accolta. Nel frattempo mi sono preoccupato anch'io di reperire ulteriori dati che, se richiesti, potrò fornire alla Commissione.

ASARO. Nel corso della precedente discussione avevo pressochè assunto l'impegno di adoperarmi per un sollecito esame ed una sollecita approvazione del disegno di legge in esame nella seduta odierna. Mi corre però l'obbligo morale di far presente che nel provvedimento in discussione di positivo c'è solo la possibilità per l'Erario dello Stato di procacciarsi maggiori proventi, mentre non risponde assolutamente a verità che sia stato tenuto conto delle esigenze degli attuali titolari di rivendite di generi di monopolio, soprattutto per quanto riguarda i nuovi canoni e le facoltà illimitate concesse all'Amministrazione per la assegnazione delle nuove rivendite. Ciò premesso e senza pregiudizio di altre critiche, esprimo parere positivo sul disegno di legge in esame.

GIACOMETTI. Desidero anzitutto ribadire il concetto che non esistono motivi per affrettare i tempi dell'esame e della votazione del disegno di legge in discussione: il Senato infatti, secondo la deliberazione da noi adottata alla

unanimità, concluderà la sua legislatura non prima del 1959. Debbo poi far presente che il Consiglio direttivo delle associazioni interprovinciali, di fronte all'accettazione dei dirigenti nazionali, contesta che le norme contenute nel disegno di legge in esame rappresentino veramente l'accoglimento delle richieste tendenti a soddisfare gli interessi della classe. Non si tratta di preoccupazioni che investono il settore finanziario — come ha avuto modo di far presente il Sottosegretario Piola — ma di questioni che riguardano soprattutto i rapporti tra l'Amministrazione e gli utenti. Si impone quindi di regolare in un modo migliore tale sistematica di rapporti.

Ciò premesso, formulo la proposta di rinvio della discussione, o, in via subordinata, di accettare gli emendamenti che saranno necessariamente proposti ai vari articoli e che, non rappresentando modificazioni tali da intaccare la sostanza del provvedimento, consentiranno una facile soluzione del problema.

ANGELILLI. Non ho ravvisato nelle argomentazioni del senatore Giacometti la validità dei motivi per la formulazione di una richiesta di rinvio della discussione. Per quanto riguarda la proposta di emendamenti, prego il senatore Giacometti di non insistere nell'intendimento, onde non pregiudicare l'approvazione del disegno di legge in esame, per il quale esprimo parere favorevole, dato che rappresenta la conclusione di accurati studi dell'Amministrazione finanziaria e di laboriose trattative con enti ed organizzazioni, interessate nella distribuzione e vendita di generi di monopolio.

Desidero inoltre esprimere il mio vivo apprezzamento al senatore Spagnolli per la sua relazione svolta nella passata seduta, nonché sottolineare l'urgenza di giungere alla approvazione del disegno di legge in esame. Rivolgo pertanto al senatore Giacometti ed ai componenti la Commissione l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con l'intesa che i loro eventuali suggerimenti e raccomandazioni saranno inseriti a verbale.

SPAGNOLLI, *relatore*. In base alle ulteriori informazioni assunte, e soprattutto in seguito alla esplicita richiesta della Federazione dei

tabaccai — la quale ha reso noto che l'unica osservazione che ritiene di fare sul disegno di legge in esame è che esso dovrebbe essere sollecitamente approvato, dato che l'aspettativa, la quale si protrae oramai da dieci anni, è vivissima — ritengo di dovermi opporre alla richiesta di rinvio, presentata dal senatore Giacometti, proponendo invece la immediata approvazione del provvedimento.

DE LUCA LUCA. Avevo chiesto insistentemente il rinvio a questa seduta della discussione del disegno di legge in esame perchè desideravo prendere contatto con il sindacato dei dipendenti dei monopoli. Posso comunicare che tale sindacato è favorevole alla approvazione del provvedimento, e che si è limitato a sollevare una sola eccezione, che io sottopongo all'esame della Commissione e del rappresentante del Governo: che per le preferenze in tema di assegnazione delle rivendite, si tenga conto di coloro i quali hanno assunto la figura di ex dipendenti del monopolio. Peraltro, se il senatore Giacometti ha buoni motivi per ritenere giuste le proposte da lui formulate, ne condivido pienamente il parere.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ricordo che la Commissione, nell'accogliere la richiesta di rinvio della discussione alla seduta odierna, espresse il proposito di passare rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame. A tal proposito il senatore De Luca Luca, che formulò la proposta di rinvio, si espresse in modo esplicito. Tuttavia c'è il fatto nuovo della proposta di emendamenti avanzata dal senatore Giacometti, al quale nessuno può contestare tale diritto. Mi sembra però nè logico nè opportuno prendere lo spunto dalla convinzione di dover proporre degli emendamenti, per chiedere un ulteriore rinvio della discussione. Il Governo pertanto invita la Commissione a passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione, formulata dal senatore Giacometti.

(Non è approvata).

SPAGNOLLI, *relatore*. Voglio sgomberare il campo dalla questione sollevata dal senatore De Luca Luca, facendo osservare che l'opportunità di considerare motivo di preferenza il fatto di essere ex dipendenti dei monopoli è già stata presa nella dovuta considerazione in sede di stesura dello schema di regolamento previsto dall'articolo 39 del disegno di legge in discussione. Infatti, tale motivo di preferenza, esteso anche ai familiari, è esplicitamente contemplato negli articoli 32 e 62 di tale regolamento.

Sono in grado inoltre di comunicare, rispondendo ad una domanda rivolta nel corso della precedente discussione, che il regolamento contenente le disposizioni necessarie per la esecuzione del provvedimento in esame, è già stato elaborato, e si trova attualmente all'esame del Consiglio di Stato, per il parere. Il desiderio espresso dai rappresentanti sindacali interessati è stato quindi sollecitamente realizzato.

DE LUCA LUCA. Si è detto che il regolamento previsto dal disegno di legge in discussione è attualmente oggetto di esame: non vorrei che proprio in tale sede fosse tolta la clausola preferenziale per gli ex dipendenti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La preoccupazione del senatore De Luca Luca non ha motivo di esistere, dato che la clausola da lui proposta è stata inserita nel regolamento proprio dall'Amministrazione, la quale ha in tal modo tenuto conto dei desideri espressi dagli interessati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli*).

I servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

150ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

- b) Depositi;
- c) Sezioni vendita dei depositi;
- d) Magazzini di vendita;
- e) Rivendite.

Gli Ispettorati compartimentali sono istituiti e soppressi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

I depositi, le Sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro delle finanze.

Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

I depositi, le Sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le Sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, Sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, ai depositi ed alle Sezioni vendita, nonché le relative responsabilità.

(È approvato).

Art. 2.

(Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato).

Gli Ispettorati compartimentali sovrintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'Ufficio, degli Organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza del-

l'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 3.

(Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio - Responsabilità dei funzionari preposti).

I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita.

Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità, quando non vi provveda la Sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti fra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati.

I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.

(È approvato).

Art. 4.

(Attribuzioni delle Sezioni vendita dei depositi).

Le Sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita.

Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità ed as-

solvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad esse è preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli.

Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

(Attribuzioni dei magazzini di vendita Gestione).

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle Sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati. Il corrispettivo può essere revisionato nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore nonchè le condizioni e le modalità per la sua revisione.

BRACCESI. Ritengo che sarebbe importante conoscere la norma del regolamento riguardante le cauzioni, fattore di indubbia importanza, trattandosi di un complesso di somme notevoli. In base a quanto richiede la dinamica attuale, sarebbe opportuno stabilire per le cauzioni il sistema dei contanti, dei titoli ed anche delle fidejussioni bancarie.

SPAGNOLLI, *relatore*. Concordo con la proposta formulata dal senatore Braccesi, dato che oggi è divenuto uso comune nel campo

finanziario prestare cauzioni oltre che per contanti anche con titoli o fidejussioni bancarie.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'argomento trattato dal senatore Braccesi potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno che il Governo è disposto ad accettare come raccomandazione, al fine di provvedere all'inserimento di una apposita norma nel regolamento, in analogia con quanto è stato fatto per altre norme di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

(Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita).

Non può gestire un magazzino chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza italiana;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa com-

mutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

ASARO. Faccio rilevare il criterio nuovo e strano che si introduce con l'articolo in esame. Di solito, infatti, si indicano i requisiti che deve possedere un cittadino per poter accedere a determinate funzioni; nell'articolo in esame invece ci si dilunga nell'elencare un insieme di fattori che determinano l'incompatibilità con la figura del gestore; la qual cosa, lo confesso, non mi lascia affatto tranquillo. Personalmente avrei preferito si fosse seguita la prassi normale, specificando i requisiti che i cittadini devono possedere per aspirare alla gestione di un magazzino: sarebbe stata una norma più logica e soprattutto più tranquillante.

JANNACCONE. A me sembra che vi sia contrasto tra quanto disposto al punto 7 e quanto previsto ai successivi punti 8 e 9.

RODA. Nemmeno a me sembra molto accettabile la clausola per cui è motivo di impedimento alla gestione di un magazzino l'aver rinunciato, nei precedenti cinque anni, alla gestione di un magazzino. In effetti i motivi per cui si determina la rinuncia alla gestione possono essere molteplici. Tra questi, molti potrebbero essere dovuti a causa di forza maggiore:

la impossibilità di reperire la somma necessaria per il versamento cauzionale; il decesso della moglie per cui, con atto ammirevole perché oltremodo onesto, un gestore significa la impossibilità di continuare la gestione. Ebbene: se dopo uno o due anni, il gestore o riesce a reperire la somma necessaria per la cauzione, oppure contrae nuovamente matrimonio, per cui non sussistono più gli impedimenti che lo avevano costretto alla precedente rinuncia, il gestore stesso deve aspettare almeno cinque anni per poter aspirare a gestire un magazzino.

Mi sembra, questo, un procedimento nè logico nè accettabile. Propongo, pertanto, di aggiungere, al punto 7 dell'articolo in discussione, dopo la parola « rinunciato », le parole « senza giustificato motivo », in modo da evitare il verificarsi degli inconvenienti testè segnalati.

ASARO. Quanto ha fatto presente il senatore Roda è di grande importanza. A sostegno di tale tesi, vi è poi il contrasto che può nascere dalla applicazione dell'articolo 5 e dell'articolo in esame. Al numero 2 dell'articolo 5 è prevista la revisione da parte dell'Amministrazione, può accadere che un gestore non giudichi convenienti le nuove clausole che, a seguito di tale revisione, l'Amministrazione ha ritenuto di dettare, e pertanto rinunci alla gestione. Non è giusto che lo si obblighi poi ad un periodo di mora di cinque anni prima di concorrere nuovamente per la gestione di un magazzino.

SPAGNOLLI, *relatore*. Non metto in dubbio che la formulazione dell'articolo 6 possa originare perplessità in previsione della applicazione delle varie norme, in particolare di quella al punto 7. Faccio peraltro notare che proprio sul testo degli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge in discussione le Federazioni interessate si sono trovate concordi nel manifestare il loro assenso, dato che le norme in tali articoli contenute rappresentano un notevole progresso. Questa non vuol essere una spiegazione, ma solo una conferma che si è effettivamente lavorato per ottenere un provvedimento che fosse conforme anche alle aspettative delle categorie interessate.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anzitutto il Governo si rimette alla osservazione fatta dal relatore. Quindi fa presente che il motivo della specificazione di cui al punto 7 dell'articolo in esame corrisponde anche a criteri di opportunità: colui il quale, assunta la figura di gestore regolare, abbia rinunciato alla gestione di un magazzino, si sia reso cioè autore di un fatto di volontà unilaterale, è giusto che per cinque anni non possa ulteriormente concorrere, anche perchè ha, per così dire, turbato l'armonia delle gestioni di magazzini. Bisogna esaminare la norma in oggetto non soltanto tenendo presente gli interessi particolari di casi specifici, come vanno considerati quelli citati dai senatori Roda ed Asaro, ma anche l'opportunità di conservare l'armonia in tali gestioni, a rispetto degli interessi dello Stato, tanto è vero che la norma è stata accettata dagli stessi interessati, ravvisandone l'utilità per l'Amministrazione.

Per quanto riguarda la proposta formulata dal senatore Roda, di apportare al punto 7 un emendamento aggiuntivo, inserendo dopo la parola « rinunciato » le parole « senza giustificato motivo », faccio notare che la specificazione si presterebbe ad una tale molteplicità di interpretazioni per cui si creerebbe motivo di intralcio nel lavoro dell'Amministrazione: il Governo è pertanto contrario all'approvazione dell'emendamento.

ANGELLLLI. Mi dichiaro contrario alla proposta di emendamento avanzata dal senatore Roda.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al punto 7, proposto dal senatore Roda.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

(Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita).

Non può gestire un magazzino chi :

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettorie postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;

3) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

ASARO. Desidererei che il rappresentante del Governo e il relatore mi spiegassero i motivi della suddivisione negli articoli 6 e 7 delle cause ostative alla gestione dei magazzini di vendita.

RODA. Chiedo al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno, per ragioni di sensibilità, di estendere le norme che prevedono le cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita agli ex appartenenti all'Amministrazione finanziaria, perlomeno per un periodo transitorio di un determinato numero di anni dal momento della cessazione di appartenenza all'Amministrazione finanziaria stessa. È questo un problema molto delicato e non vorrei che non fosse preso in considerazione, adducendo il motivo, oramai consueto, che, siccome il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati, bisogna approvarlo nel testo trasmessoci. È questo un ragionamento che non deve essere più fatto: nel portare un provvedimento all'esame del Parlamento si debbono prevedere due viaggi, uno di andata ed uno di ritorno. Non è giusto che tutte le volte che ci troviamo ad esaminare un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo inviti a non approvare un emendamento solo per il fatto che in altra sede si è agito in differente maniera.

PRESIDENTE. Effettivamente molti provvedimenti rimangono mesi e mesi all'esame della Camera dei deputati e poi passano all'esame del Senato con il distintivo di urgenza. D'altra parte la situazione è quella che tutti conosciamo, per cui molte volte il Governo si rimette

alla comprensione delle necessità, che i senatori hanno sempre dimostrato, affinché, quando non si tratti di divergenze sostanziali, il Senato approvi un testo senza emendarlo. Mi sembra però che il problema sollevato dal senatore Roda non sia più di forma ma di sostanza, per cui invito il rappresentante del Governo ad esprimere la propria opinione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la questione generale, delicatissima, sollevata dal senatore Roda, faccio osservare che le parole da me qualche volta pronunciate per segnalare l'opportunità di non variare il provvedimento nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, non hanno avuto mai il significato — e protesto per tale interpretazione — di togliere al Senato non solo il diritto ma il dovere di esaminare ponderatamente e serenamente tutti i disegni di legge che provengono dall'altro ramo del Parlamento. Il significato che ho voluto dare ai miei interventi nel senso citato dal senatore Roda è soltanto questo: che quando si tratta di variazioni di piccolissimo conto, bisogna fare il bilancio se valga la pena di introdurre tali variazioni di trascurabile portata, di fronte al danno che può derivare da un più lungo cammino del provvedimento. Credo che anche alla Camera dei deputati si faccia lo stesso ragionamento in sede di esame dei disegni di legge già approvati dal Senato. Quindi non è che il mio intervenire di frequenza con la lamentata segnalazione di opportunità di non introdurre piccole variazioni abbia qualcosa a che fare con gli emendamenti di fondo, quale quello proposto dal senatore Roda, il quale vorrebbe che l'incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita fosse estesa anche al caso in cui non si tratti solo di appartenenti al Corpo della guardia di finanza, ma anche di persone le quali abbiano da breve periodo di tempo perduto l'appartenenza al Corpo stesso. L'osservazione, e la conseguente proposta, del senatore Roda è indubbiamente molto delicata, perchè può verificarsi che vi siano ancora dei rapporti di ex dipendenti dal Corpo della guardia di finanza con gli ex colleghi, i quali potrebbero influire su quella rigidezza o imparzialità di gestione che con gli articoli 6 e 7 si vuol raggiungere. È parso però al Governo che in una

questione che ha una sua importanza ma non eccessiva, non fosse il caso di essere troppo rigidi, tanto più che nell'ultimo comma dell'articolo in esame è data facoltà all'Amministrazione di stabilire i termini entro i quali è concesso agli interessati di rimuovere la causa di incompatibilità. Ragione per cui la estensione proposta mi pare, in questo caso, troppo severa, pur se suscettibile di essere presa nella dovuta considerazione nella formulazione di altri disegni di legge, i quali trattino la materia più specificatamente. Conseguentemente, il Governo, anche richiamandosi a quella opportunità cui ho fatto cenno, esprime parere contrario alla approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Roda.

Il senatore Asaro, dal canto suo, si è chiesto la differenza che corre tra le disposizioni dell'articolo 6 e quelle dell'articolo 7. Nell'articolo 6 si prevedono le cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita: cause permanenti che agiscono in permanenza. Nell'articolo 7 invece si prevedono le cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita, per cui ad ogni interessato è offerta una duplice via di scelta: o mantenere le cause di incompatibilità, con conseguente perdita del diritto alla gestione: o rinunciare alle cause di incompatibilità, per cui rimane gestore. Data la valvola di sicurezza a favore degli interessati, ritengo che non vi sia antinomia fra articolo 6 e articolo 7.

ASARO. D'accordo.

DE LUCA ANGELO. Tra le cause di incompatibilità è inclusa la gestione, a qualunque titolo, di banchi lotto. A me sembra che anche il Totocalcio dovrebbe rientrare in tale elencazione. Vorrei sapere com'è gestito il Totocalcio.

PRESIDENTE. Il Totocalcio è affidato al C.O.N.I., il quale, a sua volta, ne affida le ricevitorie a dei gestori con clausole, approvate dal Ministro delle finanze, dalle quali deriva che tali gestori non sono rappresentanti del C.O.N.I. bensì rappresentanti degli scommettitori: sono norme regolamentari veramente strane, contrastanti con le comuni idee in materia.

Comunque, il Totocalcio non rientra nelle gestioni di cui all'articolo in esame.

CARELLI. Vorrei far notare che oggi abbiamo un altro gioco: il Totolotto.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è stato ancora presentato il disegno di legge riguardante la costituzione del Totolotto.

RODA. Dopo le spiegazioni date dal rappresentante del Governo, recedo dalla mia proposta di emendamento al numero 2 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

(*Appalto dei magazzini di vendita - Gara*).

I magazzini di nuova istituzione e quelli vacanti vengono appaltati mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara sono sempre ammessi i magazzinieri in servizio che ne facciano richiesta.

L'appalto ha durata non superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata alle condizioni da essa stabilite.

È in facoltà dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo dei magazzini che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario, mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonchè ai decorati al valor militare. Le modalità per l'espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento.

In caso di deserzione od infruttuosità della gara o del concorso previsti dai precedenti commi, l'Amministrazione può appaltare il magazzino a trattativa privata.

CARELLI. Mi riferisco al terzo comma, che comincia con le parole: « È in facoltà ». Vorrei pregare, per quanto si riferisce all'interpretazione del comma stesso, che, in sede di rego-

lamento, si trasformasse questa facoltà in norma concreta, cioè quella di concedere almeno il dieci per cento dei magazzini che si rendono vacanti alla categoria dei mutilati di guerra, delle vedove, eccetera.

RODA. Per una questione di sensibilità morale io mi chiedo per quale motivo si debba conferire solo un decimo dei magazzini disponibili a queste benemerite categorie. C'è forse una clausola preclusiva di questa concessione? Ecco un motivo per cui bisognerebbe vedere — se non vogliamo rimandare il disegno di legge alla Camera — di dare la possibilità allo Stato di appaltare i magazzini anche, e largamente, oltre il decimo di quelli disponibili mediante concorsi riservati agli invalidi e categorie equiparate.

DE LUCA ANGELO. Vi è forse una differenza sostanziale tra l'appalto e il concorso? Perchè nel caso di mutilati, invalidi, eccetera, si parla di concorso, mentre prima si parla di assegnazione per appalto?

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore De Luca di non domandare chiarimenti sulle parole, perchè qui il concetto di appalto, in un periodo dell'articolo, è preso come l'atto attraverso il quale si dà la concessione, in un altro periodo è preso nel senso di concessione; un'altra volta si parla di concorso, che sarebbe una specie di appalto.

SPAGNOLLI, *relatore*. Si tratta sempre di concorrere; se si tratta di un appalto o una trattativa privata o una licitazione privata, la modalità della gara è sempre il concorso.

Circa le osservazioni del senatore Roda, nell'articolo in esame si è voluto cercare di favorire la categoria. Dal punto di vista del regolamento faccio osservare che l'articolo 31 mantiene un semplice richiamo alla legge che parla di un decimo per le assegnazioni. Ma questo lo faccio per dare maggiore chiarezza in quanto penso che potremmo accogliere la proposta del senatore Roda come raccomandazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Difatti ne ho già preso nota.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

RODA. Non vorremmo introdurre un concetto di proporzionalità fra il numero dei mutilati e il resto della popolazione che invece non deve sussistere.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo decimo di assegnazioni fa sì che tutti i mutilati che concorrono possano essere sistemati, poichè il margine è abbastanza largo.

CARELLI. Quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario è anche in analogia a quanto viene effettuato nei riguardi dell'utilizzazione dei mutilati nel settore impiegatizio: c'è una percentuale del dieci per cento che è trasferita anche in questo settore, che in fondo è un impiego. Ribadisco quanto già ebbi occasione di dire, che cioè si faccia in modo che questa « facoltà » non determini un'ulteriore diminuzione di questo dieci per cento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto la raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

(*Gestione personale - Coadiutore*).

Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.

L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di una persona di famiglia del magazziniere, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può ottenere l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.

Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.

(È approvato).

Art. 10.

(*Scambio di sedi fra magazzinieri*).

Ogni magazziniere può chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a cambiare la propria sede con quella di altro magazziniere.

Le condizioni di detto scambio sono stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 11.

(*Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita*).

In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria può essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali può essere concesso un anticipo per le spese di gestione.

(È approvato).

Art. 12.

(*Sospensione dei magazzinieri dalla gestione*).

È in facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunciato per uno dei reati di cui all'articolo 6, n. 6, lettere a), b), c) e d).

La riammissione in servizio non dà diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalità previste dal regolamento.

Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione è obbligatoria.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

150ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta della cosiddetta sospensione cautelativa che è prevista per tutti i funzionari dell'Amministrazione statale. Tutte le Amministrazioni dello Stato, di fronte alla gravità di un fatto, hanno questa facoltà, o potere discrezionale.

JANNACCONE. Ma se la gravità del fatto deriva da una denuncia cervelotica?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per questo l'Amministrazione dello Stato ha i suoi poteri discrezionali.

JANNACCONE. Ma chi è sospeso in seguito a una denuncia cervelotica ha diritto a indennizzo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una questione non ancora legiferata. Comunque, se si tratta di una denuncia cervelotica, l'Amministrazione fa una sua inchiesta di carattere amministrativo e prende i provvedimenti del caso. Se invece ravvisa fatti di una certa gravità, sospende qualsiasi provvedimento in attesa della definizione della questione da parte dell'Autorità giudiziaria. Mi pare che toccare questo potere discrezionale sia andare contro i criteri di una buona amministrazione.

PRESIDENTE. Avrei maggiormente gradito che si fosse scritto « denunciato dall'Amministrazione », oppure « quando sia stato aperto procedimento penale ». Suppongo che l'Amministrazione sia lenta a prendere un provvedimento disciplinare quando l'Autorità giudiziaria ha aperto un procedimento penale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

(Decadenza dalla gestione).

Il magazziniere decade dalla gestione:

a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 6;

b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilità nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;

c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;

d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.

(È approvato).

Art. 14.

(Disdetta, revoca e rinuncia).

L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla revoca della reggenza provvisoria del magazzino quando il magazziniere:

1) non risieda nella sede del magazzino senza autorizzazione dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o ne affidi la gestione a persona non autorizzata dall'Amministrazione;

2) si sia fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per motivi di famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di tempo che ecceda complessivamente due anni durante la medesima gestione contrattuale;

3) non gestisca il magazzino secondo le norme emanate dall'Amministrazione o contenute nel capitolo d'oneri, ovvero si opponga alle ispezioni o verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza;

4) effettui riscossioni o versamenti irregolarmente o in modo diverso dal prescritto, indipendentemente dall'eventuale danno provocato all'Amministrazione;

5) sia riconosciuto responsabile di deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo delle riscossioni effettuate, indipendentemente dall'obbligo di pareggiare immediatamente la deficienza stessa, ovvero non provveda nei casi prescritti, a reintegrare la cauzione nel termine stabilito.

Il magazziniere può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinuncia della reggenza quando:

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione;

b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per sopravvenuta invalidità fisica permanente.

L'Amministrazione ed il magazzinoiere possono procedere alla disdetta del contratto di appalto o rispettivamente alla revoca ed alla rinuncia della reggenza, in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione dovrà procedere all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto dell'ammontare della cauzione stessa.

Nessun indennizzo spetta al magazzinoiere in caso di disdetta dell'appalto o di revoca della reggenza.

Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

RODA. Vorrei segnalare un'incongruenza nell'articolo 14. Esso dice infatti: « Il magazzinoiere può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinuncia della reggenza quando: a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione »: ma la variazione può essere in aumento o in diminuzione. È chiaro che lo Stato, variando unilateralmente una clausola del contratto, mette il magazzinoiere in condizione di dover rinunciare, per suo diritto acquisito, al contratto stesso. Siamo di fronte a una variazione contrattuale da parte dell'Amministrazione che dà al magazzinoiere il pieno diritto di sospendere il contratto per colpa e causa altrui. Ciò malgrado, essendo egli obbligato a rescindere un contratto che è diventato per lui oneroso, per colpa e causa altrui, è costretto a pagare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

(Pene pecuniarie disciplinari).

L'Amministrazione può infliggere al magazzinoiere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5.000 a un massimo di lire 100.000, con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravità tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza.

CARELLI. In questo articolo si parla di irregolarità di gestione. Si dovrebbe chiarire, in sede di regolamento, che deve trattarsi di gravi irregolarità di gestione, perchè una registrazione omessa è una irregolarità di gestione, ma non è una « grave » irregolarità di gestione. Quindi il criterio dell'importanza dell'irregolarità dovrebbe essere contemplato in sede di formulazione di regolamento. Prego il rappresentante del Governo di prendere atto di questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

(Sistemi di vendita).

La vendita al pubblico dei generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.

L'Amministrazione dei monopoli può adottare altri modi di vendita.

GIACOMETTI. Faccio osservare che durante la discussione degli articoli, se non vi fosse stato delle ragioni preminenti di natura politica, noi avremmo dovuto rinviare alla Camera questo disegno di legge. La mia proposta di rinvio era frutto di saggezza, e ve lo dimostrerò in questo momento.

L'articolo 16 reca una disposizione che per conto mio non approvo assolutamente. Abbiamo

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

150ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

infatti una disposizione di questo genere: « La vendita al pubblico dei generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini »: si stabilisce un contratto con tutte le disposizioni draconiane che abbiamo visto in precedenza e che hanno sollevato numerose obiezioni nella Commissione; e poi si aggiunge, nello stesso articolo 16, la seguente disposizione: « L'Amministrazione dei monopoli può adottare altri modi di vendita ». Cioè, mentre il magazzino è legato all'Amministrazione, questa è libera non soltanto di cambiare le condizioni di appalto, ma di effettuare altri modi di vendita, senza tener conto delle ragioni dell'appaltatore. Poichè ritengo che non vi siano giustificazioni, voterò decisamente contro questo articolo.

JANNACCONE. Desidererei una spiegazione sulle rivendite, per quanto si tratti forse di una questione che esula un po' dal disegno di legge in esame. Queste rivendite non vendono soltanto generi di monopolio, ma anche altri prodotti; in base a che cosa sono autorizzate a vendere?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Hanno una licenza comunale.

JANNACCONE. Ora queste licenze comunali come si accordano, per esempio, con la disposizione dell'articolo 18: « Alle rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13 »? In base a uno di questi articoli è stabilito che chi ha un'altra rivendita non può avere la rivendita dei generi di monopolio. Quindi, a mio parere, c'è una palese contraddizione fra l'esclusione dalla concessione della rivendita di generi di generi di monopolio a chi ha un'altra rivendita, e la concessione della rivendita di generi vari a chi ha una rivendita di generi di monopolio.

CENINI. Mi richiamo a quanto diceva il senatore Giacometti a proposito delle norme che legano i magazzinieri all'Amministrazione, che, a sua volta, è libera di stabilire anche altri modi di vendita. Lo Stato può istituire anche altri modi di vendita, ma il prelievo è sempre fatto dal magazzino. La questione mi pare sia staccata completamente da ciò che abbiamo

approvato nei riguardi del magazzino; si tratta di altri modi di vendita al pubblico.

PRESIDENTE. L'ipotesi che fa il senatore Giacometti è d'indole pratica. Supponiamo che venga data una concessione di rivendita in una data zona e l'Amministrazione dei monopoli metta vicino alla rivendita stessa un apparecchio automatico che distribuisce sigarette.

RODA. Mi pare che qui siamo proprio di fronte a una incongruenza. O si affida la rivendita a un privato, e allora si segue una certa regolamentazione, si chiedono garanzie, che saranno quelle che saranno, o si segue il sistema della vendita diretta. Oltre a questi due sistemi: vendita diretta da parte dell'Amministrazione dei monopoli e vendita affidata a terzi, non ne vedo altri. E allora, in questo caso, perchè non essere molto più precisi e dire che in tutti i casi in cui si affida la rivendita di generi di monopolio a terzi si segue quella determinata procedura e soltanto ci si riserva di vendere direttamente? Quali sono gli « altri modi di vendita »? Anche le vendite affidate alle macchine sono vendite dirette. Tutte le altre forme di vendita lasciate all'arbitrio dell'Amministrazione, che non sottostanno alla regolamentazione dei privati, sono forme che non ci danno alcuna garanzia per il loro regolare funzionamento.

SPAGNOLLI, *relatore*. Noi dobbiamo giudicare, come legislatori, sul piano parlamentare, un'Azienda statale; però non dobbiamo dimenticare che si tratta sempre di un'azienda che come tale deve funzionare. Dobbiamo perciò auspicare che se si trovano altre vie per incrementare le vendite, tutto questo non fa altro che favorire il bilancio dello Stato. Concepita con questa mentalità, l'Azienda dei monopoli non è evidentemente una macchina pesante, burocratica, ma qualche cosa che si adegua nel tempo e si sta rapidamente adeguando. Da questo punto di vista domani vi potranno essere benissimo altri modi di smercio del prodotto che noi, in questo momento, non immaginiamo: e perchè vogliamo precludere a una Amministrazione retta con sani criteri, la possibilità di muoversi liberamente?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Risponderò partitamente alle osservazioni dei senatori Giacometti, Jannaccone e Roda.

L'osservazione del senatore Roda si riallaccia all'osservazione del senatore Giacometti. Ha già osservato il senatore Cenini che qui si tratta di vendita al pubblico, quindi l'accento fatto dal senatore Giacometti del capovolgimento delle condizioni di appalto, non trova assolutamente validità. Si tratta, ripeto, di vendita al pubblico, la quale, dice il legislatore, viene fatta con due mezzi: la rivendita o il patentino. Su questo primo punto non sono state fatte osservazioni. L'osservazione è stata fatta sul capoverso, ossia sulla facoltà dell'Amministrazione di attuare altri modi di vendita diversi dalla rivendita o dal patentino.

Vorrei osservare che, trattandosi di sistemare nuove forme di vendita, tutto ciò non ha alcuna incidenza sugli appalti e le gestioni che sono state concesse; e per quanto riguarda la larghezza della dizione del legislatore, mi riallaccio a quanto ha detto egregiamente il senatore Spagnoli; che cioè ci troviamo di fronte a un'Azienda la quale ha sì carattere statale, ma è autonoma, e sta ispirandosi gradualmente a concetti meno retrivi di quelli che sono i concetti burocratici. E perchè noi dobbiamo porre un limite a questa Azienda, la quale può trovare delle forme di vendita, oggi magari ancora inconcepibili, le quali incrementino lo smercio del prodotto al pubblico? Io penso che non sarebbe opportuno mettere dei limiti a queste possibilità dell'Amministrazione, le quali non potranno in nessuna maniera ledere i diritti acquisiti da coloro che hanno assunto la gestione, tanto più che essi sarebbero tutelati dalla legge comunale. Ora, immaginare che questa Amministrazione, la quale viene guardata con occhi tanto severi, faccia alcunchè non in armonia all'incremento della vendita, non troverebbe fondamento in nessuna delle disposizioni. Credo quindi che questa disposizione sia stata fatta nell'interesse della comunità, mentre i diritti dei singoli non possono essere toccati perchè c'è la legge contrattuale e generale che li difende.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Jannaccone, la questione è stata sollevata specialmente dai commercianti i quali hanno

domandato perchè mai si debbano dare licenze di vendita a coloro i quali, per il fatto di avere una clientela fissa e numerosa, si trovano in condizioni di maggiore facilità nello smercio di generi diversi. È una questione che non rientra nella discussione di questo disegno di legge. Quanto alla contraddizione con la disposizione dell'articolo 7 che, mentre stabilisce una incompatibilità per chi esercita altro magazzino, rivendita, banco lotto, eccetera, viceversa non ravvisa nessuna incompatibilità per vendere altri generi, la ragione c'è ed è questa: la legge, siccome si tratta di vendita di generi di monopolio, diffida di coloro i quali o hanno un'altra rivendita, il che sarebbe un contrasto per l'incremento di entrambi, oppure hanno delle gestioni di magazzini, di enti, di ricevitorie che sono di natura statale, e vuole evitare una coesistenza di altri esercizi statali con queste rivendite di generi di monopolio; il che non si verifica nella rivendita di merci comuni. Il problema non si presenta in rapporto ai monopoli che non ricevono nessun danno dal fatto che si venda merce di uso comune, ma in funzione dei commercianti particolari, i quali si vedono distrarre la clientela che ha la possibilità di comprare nella rivendita di generi di monopolio altre merci. Questo problema può essere studiato, ma in altra sede. Il senatore Roda ha ribadito quanto ha detto il senatore Giacometti, al quale ho già risposto.

PRESIDENTE. Sull'articolo 16 c'è allora una proposta di soppressione da parte del senatore Giacometti.

GIACOMETTI. Non insisto sulla proposta di emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

(Insegna).

Le rivendite devono tenere all'esterno del locale l'insegna prescritta dall'Amministrazione.

Essa è esente da tassa sulle insegne.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

ASARO. Non si può passar oltre questo articolo che costituisce il marchio distintivo di tutta la legge. È l'unica norma che contiene un vantaggio per i titolari delle rivendite, perchè li esenta dal pagamento della tassa sulle insegne; ma è una questione che interessa settemila comuni.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma per ciascun Comune si tratta di poche centinaia di lire.

ASARO. Intanto bisogna vedere sino a che punto sia legittimo che con una norma di legge si venga a distruggere quello che è un principio consacrato in tante altre leggi le quali stabiliscono che i Comuni hanno diritto a percepire la tassa sulle insegne. Io avrei capito che, se si voleva dare un contenuto di superiorità a questa disposizione, si fosse formulato l'articolo in questo modo: « La tassa sulle insegne è a carico dell'Amministrazione dei monopoli ».

Proporrei un emendamento in tale senso.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

I piccoli Comuni hanno in genere una sola insegna, perchè hanno una sola rivendita. Non mi sembra opportuno rimandare alla Camera una legge per salvare 100-200 lire.

ASARO. Ma è il principio che conta.

RODA. Io andrei più in là e direi che a un certo momento noi dobbiamo rivedere tutte le tasse. Se io dovessi fare una discussione sulle tasse per le insegne, dimostrerei che è più quello che i Comuni pagano per il controllo sulle tasse per le insegne che quanto ricavano.

PRESIDENTE. Senatore Asaro, lei insiste nel suo emendamento?

ASARO. Lo ritiro; presenterò un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

(Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d'incompatibilità - Sospensione - Decadenza).

Alle rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13.

(È approvato).

Art. 19.

(Rivendite di generi di monopolio - Distinzione).

Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

- a) Rivendite di Stato;
- b) Rivendite ordinarie;
- c) Rivendite speciali.

Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.

Le seconde sono affidate a privati, in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.

Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata.

(È approvato).

Art. 20.

(Istituzione delle rivendite di Stato).

Le rivendite di Stato possono essere istituite dall'Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Vi è preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli.

Le norme relative alla eventuale vendita di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 21.

(Istituzione delle rivendite ordinarie).

Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.

Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.

La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.

L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'articolo 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.

GIACOMETTI. A me sembra che le norme relative all'appalto in esperimento rappresentino un provvedimento eccessivo, perchè le domande non sono prese in considerazione se l'aspirante non dimostra di avere i requisiti necessari. Ne proporrei quindi la soppressione.

CARELLI. Sempre in sede di regolamento vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario di non tenere conto della distanza fra una rivendita e l'altra. Normalmente la distanza non deve essere inferiore ai 300 metri; ma, data l'intensità del traffico moderno, si potrebbe ravvisare l'opportunità di far sorgere un'altra rivendita, per esempio, in una determinata strada molto frequentata. Prego di tener conto di questa mia osservazione come raccomandazione.

RODA. Io dovrei presentare molti emendamenti, ma li concreterò in un ordine del giorno. Al secondo comma, dove si dice: « Nei Comuni con popolazioni non superiore ai 3.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare », direi, come raccomandazione, di inserire: « a parità di condizioni ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il legislatore ha preso come punto di partenza l'asta, che dovrebbe esserci sempre. Ha voluto fare, sempre in materia di esperimento, un'eccezione per i Comuni di oltre 30.000 abitanti, che hanno un maggior numero di rivendite, ed ha stabilito una condizione preferenziale a favore di determinate categorie. Penso che questo concetto dell'Amministrazione possa essere approvato.

Quanto al concetto che ha esposto il senatore Roda, cioè che nell'ipotesi in cui, nei Comuni superiori ai 30.000 abitanti, le rivendite ordinarie siano appaltate in esperimento mediante pubblica asta, se noi diciamo « a parità di condizioni » dobbiamo modificare la legge. Ora, siccome il principio è quello dell'asta, ci sarà sempre chi avrà offerto un sopra-canone maggiore. Se c'è l'asta non ci può essere parità; se c'è parità si deve rifare l'asta. Non è possibile, se non modificando la legge, introdurre la preferenza per colui che si trova in determinate condizioni. Siccome la maggior parte dei Comuni italiani ha una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, l'incidenza ha già una certa larghezza. Se si ammette il principio dell'asta, che è più giusto, penso che il senatore Roda non possa nemmeno mantenere la raccomandazione, perchè non saprei nemmeno come accoglierla.

Il senatore Giacometti ha considerato « severo » l'ultimo capoverso dell'articolo 21, dove è detto che l'esperimento dura tre anni, allo scadere dei quali se l'esperimento non è stato negativo la rivendita viene classificata ai sensi dell'articolo 25. Ora se la norma sia severa o no è questione di apprezzamento; faccio però osservare al senatore Giacometti che siamo in tema appunto di creare o non creare delle ri-

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

150ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

vendite e per fare ciò è necessario un certo periodo di tempo affinché l'Amministrazione possa dare un giudizio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

(Istituzione delle rivendite speciali).

Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.

(È approvato).

Art. 23.

(Patentino per la vendita dei generi di monopolio).

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

RODA. L'accento a consentire la vendita di generi di monopolio — e cioè, per quanto riguarda il fumo, di vendere veleno — nei luoghi di cura non mi sembra molto opportuno.

Poichè la rivendita di tali generi — e insisto che per me il fumo è veleno — dà certamente notevoli vantaggi all'Amministrazione, penso che quest'ultima sia piuttosto incline a dare « patentini ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una facoltà questa dell'Amministrazione di dare o non dare l'autorizzazione. Ma è

chiaro che nè ai tubercolotici, nè ai dirigenti degli ospedali l'Amministrazione darà il « patentino » per la rivendita di sigari e sigarette.

PRESIDENTE. Io credo che in un prossimo avvenire si troverà anche il modo di togliere il veleno della nicotina ed eliminare anche gli effetti deleteri che influiscono sul cancro ai polmoni. Per adesso, in attesa dei risultati di questi studi, possiamo votare questo articolo. Metto pertanto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

(Acquisto e vendita dei generi di monopolio - Aggi e indennità).

I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennità per il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

Gli aggi e le indennità per il trasporto dei sali sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.

(È approvato).

Art. 25.

(Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito).

Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:

1ª categoria: Rivendite con reddito di lire 400.000 e superiore;

2ª categoria: Rivendite con reddito inferiore a lire 400.000.

Il reddito è costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, può essere variato entro il limite del venti per cento in più o in meno il reddito di lire 400.000.

Le rivendite di 1^a categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.

Le rivendite di 2^a categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.

La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonchè l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo è riservato.

(È approvato).

Art. 26.

(*Canoni e sopracanonici dovuti dai rivenditori*).

Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400.000.

Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da L.	400.001 a L.	500.000	il 15 %
da »	500.001 a »	1.000.000	» 19 %
da »	1.000.001 a »	2.000.000	» 23 %
da »	2.000.001 a »	3.000.000	» 27 %
oltre »	3.000.000	il	30 %

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, può essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del venti per cento in più o in meno.

RODA. Che cosa significa l'espressione « sopracanone convenzionale »?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Significa che quando si fa l'asta, vi è chi offre oltre al canone stabilito, un sopracanone; viene cioè aggiudicata la rivendita a chi offre un canone maggiore. Devo poi aggiungere che questi canoni e sopracanonici sono stati concordati tra le categorie interessate. Mi spiego con un esempio: qualunque rivendita deve pagare per concorsi a rivendite con reddito da 400 mila a 500 mila, il 15 per cento; però quando va all'asta o a un concorso, la rivendita andrà a chi offre il 20 per cento: la parte che va oltre al 15 per cento si chiama sopracanone convenzionale.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti metto ai voti l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

(*Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione*).

In caso di deserzione o infruttuosità delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione può assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista dal secondo comma dell'articolo 21 e dal quinto comma dell'articolo 25.

Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.

(È approvato).

Art. 28.

(*Gestione personale - Coadiutore - Assistenti*).

Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita.

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, numeri 2) e 3).

(È approvato).

Art. 29.

(Gerenza provvisoria delle rivendite).

In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria può essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti

(È approvato).

Art. 30.

(Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza).

Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.

(È approvato).

Art. 31.

(Cessione delle rivendite).

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa è ubicata, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua l'assegnazione della rivendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di cessione.

(È approvato).

Art. 32.

(Cauzione).

I titolari delle rivendite ordinarie di 1ª categoria sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, ragguagliata al terzo del canone e sopracanone risultanti all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, con un minimo di lire 5.000.

(È approvato).

Art. 33.

(Orario delle rivendite).

L'orario giornaliero delle rivendite è determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere della Autorità comunale.

Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

RODA. Rilevo che le rivendite, essendo annesse ai bars e ai caffè, sono aperte anche di domenica.

ASARO. Le disposizioni attuali dicono che si può rinunciare al riposo.

PRESIDENTE. Nei giorni festivi vi sono dei turni di riposo, ma questi turni non riguardano tanto il riposo quanto l'obbligo per le rivendite che necessariamente debbono restare aperte.

(È approvato).

Art. 34.

(Disdetta, revoca e rinunzia).

L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:

1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;

2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;

3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'articolo 6;

4) opposizione alle verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per l'Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;

5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata già applicata la pena pecuniaria disciplinare;

6) cessione non autorizzata della rivendita;

7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione.

8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ov-

vero trattasi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;

9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitudine si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;

10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorché, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2.000.

Il rivenditore può procedere alla disdetta dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:

a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;

b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta invalidità fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di età.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.

Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.

Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

(È approvato).

Art. 35.

(Pene pecuniarie disciplinari).

L'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di lire

1.000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione.

(È approvato).

Art. 36.

(Ricorso gerarchico).

Avverso i provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, adottati in materia di magazzini e rivendite ai sensi di questa legge, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle finanze.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.

I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

(È approvato).

Art. 38.

La disposizione di cui all'articolo 26 avrà applicazione dal primo luglio successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 39.

Col regolamento saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno, presentato dai senatori Braccesi e Angelilli, è in relazione al secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge:

« La 5^a Commissione permanente finanze e tesoro impegna il Governo a stabilire le modalità per le cauzioni che potranno essere versate in contanti, o titoli o mediante fidejussione, giusta la legge 22 maggio 1956, n. 635 ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno, che è stato presentato dal senatore Roda, dice:

« Il Governo è impegnato nello spirito dell'articolo 8 a non ritenersi vincolato strettamente al limite del 10 per cento delle rivendite da riservarsi ai mutilati e invalidi di guerra e alle categorie equiparate ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non può accettare l'ordine del giorno così formulato, perchè è in aperta violazione della legge. Può invece accettarlo come invito a studiare la possibilità di introdurre una qualche norma che consenta quanto richiesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Roda nel seguente nuovo testo accettato dal Governo:

« La 5^a Commissione permanente finanze e tesoro invita il Governo a studiare la possibilità di ampliare la percentuale delle rivendite

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

da assegnare alla benemerita categoria degli invalidi e mutilati ».

(È approvato).

Passiamo ora all'ordine del giorno presentato dal senatore Giacometti. Ne do lettura :

« La 5^a Commissione permanente finanze e tesoro impegna il Governo a disporre che la Amministrazione dei monopoli adotti i modi speciali di vendita al pubblico, previsti dallo articolo 16, in maniera da non compromettere i diritti acquisiti e l'interesse dei rivenditori ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

(È approvato).

ASARO. Mi permetto di presentare anch'io un ordine del giorno relativo alla imposta sulle insegne da tenere all'esterno delle rivendite :

« La 5^a Commissione finanze e tesoro invita il Governo a impartire disposizioni affinché l'imposta sulle insegne, qualora il Comune la esiga, sia posta a carico dell'Amministrazione dei monopoli ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche quest'ordine del giorno può essere accettato dal Governo come raccomandazione allo studio della questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno così modificato :

« La 5^a Commissione finanze e tesoro invita il Governo a studiare la possibilità di porre a carico dell'Amministrazione dei monopoli l'imposta sulle insegne relativa a quelle rivendite situate in Comuni che ne esigono il pagamento ».

(È approvato).

CENINI. Mi permetto di far rilevare che in tutto il disegno di legge al nostro esame si parla di disposizioni senza tener conto di quelle già esistenti, che non si sa se vengono modificate od abrogate dalle presenti, generando così una notevole confusione.

SPAGNOLLI, *relatore*. Non viene abrogato nulla perchè tutta la materia è sempre regolata dalla legge 14 giugno 1941, n. 577.

PRESIDENTE. Evidentemente le norme e le disposizioni del disegno di legge in esame non abrogano quelle di cui alla legge testè citata ma completano, e non sostituiscono, un certo numero di norme.

Vorrei chiarire il dubbio manifestato dal senatore Cenini: siccome il titolo del disegno di legge è: « Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio », sembrerebbe trattarsi di un testo che ne sostituisce un altro e allora vi sarebbe una abrogazione tacita. Ma in questo caso, essendovi un regolamento già in atto, il testo della legge introduce soltanto delle disposizioni che sostituiscono delle altre, mentre si intendono abrogate soltanto le disposizioni contrarie ed incompatibili.

Domando al senatore Cenini se dobbiamo formulare un articolo e quindi rimandare il provvedimento alla Camera. Bisogna in questo caso che il senatore Cenini faccia una proposta formale, ch'io metterò ai voti.

CENINI. Desideravo soltanto far rilevare la lacuna, ma ritengo non sia il caso di rinviare per tale motivo il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso che le ansie, le preoccupazioni e i dubbi manifestati qui sarebbe stato meglio dissiparli con una norma più chiara ed esplicita. Ma dal punto di vista giuridico aggiungo per tutta tranquillità degli onorevoli Commissari, che è norma di diritto generale che quando vi è una disposizione incompatibile con altra approvata successivamente, la prima scompare. Per venire incontro al dubbio del senatore Cenini si può chiarire che la Commissione ha puntualizzato che le norme della presente legge abrogano tutte quelle contrarie, ma non il complesso delle disposizioni.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210) di iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati); Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8) d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina e: « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290) di iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi.

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » d'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina e: « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » d'iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi.

Informo i colleghi che al Ministero del tesoro sono stati convocati i membri della Sottocommissione, nominata dal Presidente, e sono stati studiati gli emendamenti al disegno di legge in esame. Su una prima parte di emendamenti si è trovato l'accordo, sull'altra no. Dirò quali sono stati i criteri sui quali è stato raggiunto l'accordo.

Il disegno di legge è diviso in due parti: la prima, comprendente gli articoli da 1 a 11, tratta il collocamento a riposo del personale dello Stato; la seconda, dall'articolo 12 in poi riguarda le pensioni di reversibilità.

Sui primi undici articoli era sorta una particolare questione che riguardava i funzionari che non hanno ancora compiuto i 40 anni di servizio pur avvicinandovisi o avendo già compiuto i 65 anni di età. Il disegno di legge proponeva che per questi si potesse tollerare una durata del servizio dal 65° al 67° anno di età, e cioè accordare loro un prolungamento di due anni. Il Ministero del tesoro, ed anche la maggioranza dei membri della Sottocommissione, hanno accolto la proposta che si potesse arrivare fino a concedere un triennio e che si sostituissero le parole « del servizio utile » con quelle « del servizio effettivo » e quindi gli eventuali aumenti di anzianità. Il concetto del triennio ha messo in luce che buona parte delle carriere rientra così nei limiti, e anche i funzionari dei primi concorsi del 1915-18 o quelli del 1919-20 con l'aggiunta del triennio raggiungeranno negli anni 1958-1960 il compimento dei quaranta anni di servizio.

Il senatore Fiore insiste perchè si arrivi invece alla proposta di un quadriennio, in modo di far compiere a tutti i funzionari il massimo della carriera, di raggiungere cioè i 40 anni di servizio anche a quelli entrati nell'Amministrazione nel 1921. Il collega De Luca Angelo propone addirittura la concessione di un quinquennio, per favorire anche gli ex combattenti.

C'è inoltre una proposta del nostro Presidente — che mi ha pregato di portare a vostra conoscenza — e che è in favore dei funzionari che sono agli ultimi gradi di carriera e che dovrebbero andare in pensione a 65 anni, quando, non si sa perchè, vi sono altri funzionari, magistrati e professori universitari che vanno in pensione a 70 o a 75 anni. Ci si domanda perchè i direttori generali non possano arrivare anche loro fino a 70 anni. Insomma si tratterebbe di concedere a tutti la possibilità di restare in servizio altri tre anni in modo che possano arrivare al compimento dei 40 anni di servizio effettivo. Ripeto che vi sono in proposito le proposte di portare questa aggiunta a 4 e a 5 anni. Vi è infine una proposta di portare il limite di età fino a 70 anni per i direttori generali, proposta che è stata accolta dal Presidente e anche dalla Sottocommissione.

Sui primi undici articoli, dunque, non vi è stata discussione; le discussioni, invece, sono avvenute sugli altri 12 articoli. Per non fare

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

una relazione confusa esprimo il parere di limitarci, per ora, ad esaminare i primi undici articoli.

MARIOTTI. Per quanto si riferisce alla permanenza in servizio, in modo di raggiungere i quaranta anni di servizio effettivo, sono esclusi o no gli anni di guerra?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono esclusi: non si tratta, infatti, di servizio utile ma effettivo.

MARIOTTI. Ora a me sembra che limitare queste agevolazioni o diritti, sia eccessivo, anzi ingiusto, perchè in fondo si tratta di circa 146 persone che dovrebbero trovarsi nell'Amministrazione centrale, Ministero delle finanze, e circa 261 persone che dovrebbero trovarsi nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette. Ritengo che si debba fare una legge tutta di un pezzo e non limitare i diritti ai direttori di prima e seconda classe e lasciare fuori, per esempio, gli ispettori generali. Ritengo inoltre che a questi impiegati si debba pure dare la possibilità — portando il limite di età a 70 anni e riconoscendo i loro sacrifici nell'interesse dell'Amministrazione — di raggiungere i 40 anni di servizio effettivo.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi pare che sia possibile accordare il maggiorato limite di età aderendo alla proposta del collega De Luca Angelo di concedere un quinquennio, perchè probabilmente in tal modo tutti rientrerebbero nei limiti richiesti. Desidererei sentire se il Rappresentante del Governo è d'accordo in questo senso.

SCHIAVI. Penso che sia opportuno portare il limite di età dai 65 ai 70 anni, oltre che per i magistrati, anche per i Presidenti ed i Presidenti di sezione dei Consigli superiori dell'Amministrazione dello Stato, considerando li cioè come magistrati, tanto più che si tratta di una ventina di persone. In tal modo queste persone sarebbero poste in grado di assicurare una maggiore continuità di indirizzo alla azione che i consessi sono chiamati a svolgere in settori assai importanti come quello dei lavori pubblici e dell'agricoltura, settori che si

trovano in una fase di sviluppo e di progresso. Desidero pertanto esprimere il mio parere favorevole alla proposta del Presidente Bertone.

FIORE. Mi pare che vi sia un altro emendamento da apportare all'articolo 4 là dove è detto per il personale che compie i 65 anni di età nel 1958, ma non raggiunge i 40 di servizio, che « può essere trattenuto per un triennio »; si propone che le parole « può essere trattenuto » siano sostituite con le altre: « sarà trattenuto ». È vero che fino a venti anni di servizio lo Stato deve trattenere in servizio l'impiegato entrato per concorso; però la prassi generale era che i 65 anni di età dovevano coincidere con i 40 anni di servizio. Oggi che noi cambiamo i termini quel « può essere » non ha più il valore di prima e potrebbe assumere un altro sapore: non vorrei, cioè, che l'Amministrazione si avalesse di tale facoltà — contro la quale non vi sarebbe possibilità di avanzare ricorso — per dare il triennio a un impiegato e non darlo ad altri. Giacchè noi facciamo una norma di carattere transitorio, sia che la si faccia per un triennio, o un quadriennio o un quinquennio, l'acciamola in modo che effettivamente possa servire per tutti, non lasciando l'elasticità da parte dell'Amministrazione di compiere in un determinato momento una certa discriminazione tra i suoi dipendenti.

Osservo inoltre che con la proposta del senatore De Luca Angelo di accordare un quinquennio noi verremmo a sanare la situazione di tutti, ma siccome nell'articolo 4 si parla del limite di età a 70 anni, se noi diciamo « 70 anni » non saneremmo tutte le situazioni, perchè non è vero che tutti i funzionari vadano in pensione a 70 anni. Ora io non avrei alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento riguardante il quadriennio da accordare per il raggiungimento dei 40 anni di servizio, purchè sia inserito il limite « non oltre i 70 anni ».

CARELLI. Mi rifaccio alle dichiarazioni rese da me in sede di Sottocommissione. Tanto il Presidente Bertone, quanto il collega relatore, hanno riconosciuto che esiste una categoria di funzionari statali, che in questo momento dovrebbe in un certo senso essere considerata, quella cioè degli alti funzionari e di coloro che

coprono il grado di Presidente di Consigli superiori e di coloro i quali sono, per la loro esperienza, difficilmente sostituibili, per cui penso che sia giusto equipararli ai professori universitari e ai magistrati e cancellieri almeno per i limiti di età.

Ho già proposto un emendamento in sostituzione dell'articolo 5; come norma transitoria proporrei una altro emendamento in questo senso: « Tutti i funzionari della carriera direttiva possono essere — in luogo di « devono » essere — trattenuti in servizio per un periodo non superiore a un quinquennio oltre i limiti di età, di cui alla presente legge ». Sarei pertanto d'accordo con la proposta del senatore De Luca Angelo. In tal modo si verrebbe ad evitare che vi possano essere dei turbamenti nella successione delle carriere. In via subordinata proporrei che al posto del personale della carriera direttiva venisse specificato che la concessione è fatta ai Presidenti ed ai Presidenti di sezione dei Consigli superiori, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Questa proposta, che avevo avanzata già in sede di Sottocommissione, la ripropongo ora alla Commissione che deciderà se accoglierla o bocciarla.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento

a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, nè a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza dalla cessazione del servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.

A questo articolo non vi sono emendamenti da proporre tranne uno esclusivamente di forma, al quarto comma: là dove è scritto « decorrenza dalla cessazione », deve leggersi « decorrenza della cessazione ».

Ed è bene altresì che venga confermato — dato che si era generata una confusione ed una agitazione anche tra i commessi del Senato — che relativamente a tutto quanto è già stabilito per determinate categorie civili particolari, non vi sono innovazioni di sorta.

CONDORELLI. Non trovo giusto e fondato il divario di età tra l'uomo e la donna salariata per il loro collocamento a riposo. Non è affatto vero che la donna abbia una resistenza fisica inferiore; essa conserva le sue forze come l'uomo ed anzi ha una vita più lunga dell'uomo. Proporrei quindi un termine unico per i salariati, tanto che siano uomini che donne.

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho una particolare competenza per rispondere circa le ragioni di indole fisiologica che giustificano il diverso trattamento che la legge fa nei confronti dell'uomo e della donna. Desidero solo ricordare al senatore Condorelli che la norma di collocare a riposo prima la donna dell'uomo è già nell'ordinamento nostro ed è

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

applicata in particolare nelle assicurazioni sociali. Ciò vuol dire che in quel campo dove evidentemente la questione è stata studiata sotto il profilo sociale, devono esservi state comprese le ragioni fisiologiche. Che poi tali ragioni esistono o meno, non lo discuto: mi limito a prendere atto e a rilevare un reale dato di fatto.

MERLIN ANGELINA. Gli impiegati e le impiegate vanno in pensione alla medesima età: è quindi assurdo pensare che le salariate vi debbano andare prima. Sono d'accordo con quanto ha esposto il senatore Condorelli e non trovo nessuna ragione plausibile per la quale la donna debba andare in pensione prima dell'uomo; si riscontra, per esempio, nelle campagne che la Previdenza sociale manda in pensione le donne a 55 anni, mentre le contadine lavorano tutte fino a 70 anni. Sono pertanto dell'opinione che le donne non invecchino più presto degli uomini, e non bisogna guardare alle rughe! Ritengo quindi che sia necessario stabilire una parità di trattamento in fatto di pensione anche per le donne. Chi tra le donne vorrà andare in pensione prima, lo chiederà.

FIORE. Fino alla legge delega i salariati dello Stato si trovavano in posizione speciale: entrando cioè alle dipendenze dello Stato, venivano ad accendere due pensioni: una per le assicurazioni obbligatorie e una per lo Stato. Allo Stato versavano il 4 per cento; all'altra versavano invece i contributi normali che fissa la Previdenza sociale, fino all'età della pensione e cioè 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. Naturalmente, anche per i salariati statali si è fatta questa differenza; ed io mi dichiaro in disaccordo col senatore Condorelli e con la senatrice Merlin. Anche prescindendo dal fatto fisiologico, la qualifica di salariato non significa nè corrisponde soltanto a bidello o a bidella, ma comprende le tabacchine, le arsenalotte, le addette a lavori manuali e pesanti. Ora mi pare che, in questo momento, non si debba proporre l'aumento dei limiti di età per la donna; anzi, penso che dovremmo diminuirli anche per gli uomini!

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore Condorelli e la senatrice Merlin hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere la differenza del limite di età fra l'uomo e la donna sa-

lariati per il loro collocamento a riposo, prevista dal secondo comma dell'articolo 1.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro contrario per ragioni di armonia sociale e anche, se si vuole, fisiologiche, all'emendamento Condorelli.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento Condorelli-Merlin.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione formale di cui ho dianzi dato notizia.

(È approvato).

Art. 2.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio lo impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio utile e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE, *relatore*. A questo articolo la Sottocommissione propone a sostituire nel secondo comma alla parola « utile » l'altra « effettivo ».

RODA. Anche nel primo comma la dizione « utile » dovrebbe essere sostituita con la dizione « effettivo ».

PRESIDENTE, *relatore*. Ma nel primo comma si tratta di una facoltà che si dà all'impiegato, e dicendo « effettivo » si restringerebbe tale facoltà.

RODA. Mi dichiaro soddisfatto della delucidazione ricevuta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento presentato all'articolo 2 consistente nel sostituire nel secondo comma la dizione « utile » con la dizione « effettivo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo a domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti delle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni ».

(È approvato).

Art. 3.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e non conti 40 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un biennio dalla data sopraindicata.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo e non abbia compiuto i venti anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che raggiungerà il limite di età entro un biennio dalla data della

entrata in vigore della presente legge senza aver compiuto, rispettivamente, 40 anni di servizio utile o venti anni di servizio effettivo.

Il testo dell'intero articolo andrebbe sostituito con il seguente:

« Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti o che li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto, e, comunque, per non oltre un triennio dalla data sopraindicata semprechè non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo, o che li raggiungerà entro un triennio da tale data senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità ».

A tale testo che propone la Sottocommissione vi sono due proposte di emendamento: la prima delle quali, proposta dal senatore Fiore, vorrebbe sostituire, nel primo comma, la dizione: « può essere trattenuto » con l'altra: « è trattenuto », cioè sostituendo la facoltà dell'Amministrazione con l'obbligo.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vorrei che invece di creare un beneficio si verificasse un danno. Se stabiliamo infatti che l'impiegato deve tassativamente rimanere in servizio, ne consegue che se anche desiderasse andarsene dovrebbe egualmente rimanere sino al compimento del periodo fissato. Riterrei più opportuna la formula facoltativa, in quanto più corrispondente agli interessi del personale; e quindi sarei d'avviso che il testo venisse approvato nella dizione originale.

MARIOTTI. Ritengo inesatta l'osservazione fatta dal rappresentante del Governo, con tutto il rispetto che nutro per la sua personalità e le sue opinioni, perchè ne deriverebbe che lo impiegato è sempre soggetto alla discrezionalità del suo superiore. E confesso che condizionare il destino di un impiegato alle facoltà di altri mi mette una certa preoccupazione.

Bisogna, a mio avviso, cercare di dare una personalità anche all'impiegato il quale dipende sì dalle leggi ma non dalle facoltà discrezionali dei suoi superiori, almeno agli effetti del sua permanenza in servizio.

DE LUCA LUCA. A quanto osservato dal collega Mariotti, desidero aggiungere ancora una considerazione. Bisogna rammentare che non si tratta di personale all'inizio della sua carriera, ma di personale che è stato collaudato in fatto di capacità, fedeltà e rendimento. Perchè ora l'Amministrazione deve essere arbitra del suo destino? Non vi è dubbio che agendo in tale maniera l'Amministrazione commette una discriminazione, poichè se un impiegato non si è dimostrato fedele, non ha avuto il rendimento voluto, non ha dimostrato capacità, non resta in servizio per venti anni. E non crediate che parli così, per partito preso, ma piuttosto perchè tali discriminazioni sono avvenute ed avvengono ancora.

CONDORELLI. Ritengo che la preoccupazione mostrata dal Sottosegretario Riccio possa facilmente essere eliminata usando la dizione « su loro domanda ». Preciso: al primo comma dell'articolo 4 bisognerebbe sostituire le parole « può essere trattenuto in servizio » con la dizione: « è trattenuto in servizio su domanda ». Non si può negare, infatti, ad un impiegato che abbia compiuto il 65° anno di età di essere collocato, a sua domanda, a riposo.

DE LUCA LUCA. Giusto: si potrebbe dire « su domanda », oppure « a sua domanda ».

ASARO. Premetto che la mia osservazione è subordinata agli emendamenti proposti dal senatore Fiore: cioè nel caso non fossero approvati gli emendamenti proposti, proporrei che venisse usata la dizione « viene a tal fine mantenuto in servizio », oppure « viene su domanda trattenuto in servizio ».

RODA. Mi sembra che sotto un certo punto di vista ci siamo lasciati prendere la mano ed abbiamo voluto fare un processo a delle intenzioni che il Governo non ha, in quanto il sottosegretario Riccio ha mostrato di preoccuparsi particolarmente appunto della salvaguar-

dia degli interessi del personale. È nostro dovere, quindi, tenere conto di tale presa di posizione del Governo, magari approvando un emendamento che rispecchi tale posizione. La mia sarebbe una tesi conciliativa: pur usando, infatti, la dizione « può essere » dopo le dichiarazioni del Governo la tassativa disposizione viene ad essere sensibilmente mitigata.

FIORE. Quando noi all'articolo 1 abbiamo detto che gli impiegati dovevano andare in pensione al compimento del 65° anno di età era nostra intenzione recare loro un beneficio; poi, per particolari ragioni, ci siamo accorti che taluni di essi, che avrebbero voluto ancora lavorare, venivano ad essere danneggiati proprio per quella tale nostra richiesta. Ora usando ancora la dizione « può essere », veniamo a trovarci al punto di partenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Nostro intendimento è quello di far sì che tutti gli impiegati possano avere un vantaggio dal disegno di legge che stiamo esaminando e non riportarne un danno.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei rammentare che la primitiva dizione era stata da tutti accettata, salvo, naturalmente la riserva formulata dal senatore Fiore. Per ciò che riguarda la facoltà dell'individuo si può dire « a domanda viene trattenuto ». Ci deve essere, infatti, la facoltà dell'Amministrazione, perchè il collaudo a cui ha fatto cenno il senatore De Luca Luca può essere fatto in vari modi: può essere un collaudo positivo, ma può essere anche negativo. Non sempre, nelle valutazioni, un impiegato riporta la qualifica di « ottimo »; può riportare anche quella di « sufficiente ». Comunque, come principio generale, quando si fa una eccezione ad una regola, tale eccezione deve essere fatta con una certa discrezionalità, perchè è evidente che si deve tener conto di tutti i fattori, positivi o negativi, che consentono o meno l'applicazione di tale eccezione. Vi sono, ed è ovvio, troppe ragioni per cui una Amministrazione non può rinunciare ad esercitare una certa discrezione.

MARIOTTI. Mi consenta il Sottosegretario Riccio di affermare che il principio informatore dell'emendamento Fiore era quello di ve-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

nire in aiuto alla classe impiegatizia in genere. Il Sottosegretario Riccio, invece, ama rifugiarsi nella discrezionalità. Ma, a volte, i confini fra la discrezionalità e l'arbitrio non hanno una precisa demarcazione. Meglio quindi che lo impiegato abbia una posizione di diritto che venga stabilita dalla legge e non dall'individuo.

PRESIDENTE, *relatore*. L'emendamento sostitutivo dovrebbe essere formulato allora con la dizione « è trattenuto su domanda »?

DE LUCA ANGELO. Ritengo sia la migliore.

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore Fiore propone di sostituire nel primo comma la dizione: « può essere trattenuto » con l'altra: « può essere trattenuto a sua domanda ».

Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fiore.

(Non è approvato).

Un secondo emendamento a questo articolo è stato presentato dal senatore Fiore e consiste nel sostituire, nel primo comma, la parola « biennio » con la parola « triennio ». È stato altresì presentato dal senatore Angelo De Luca il seguente emendamento: sostituire nel primo comma la parola « biennio » con la parola « quinquennio ».

FIORE. Si potrebbe anche semplicemente dire: « fino a settanta anni ». Aderisco assolutamente all'emendamento del senatore De Luca Angelo.

PRESIDENTE, *relatore*. L'emendamento per un quinquennio permette l'applicazione dello articolo 4 anche a coloro che raggiungeranno i quaranta anni di servizio entro il 1962, mentre il triennio lo permetterebbe solo per coloro che li raggiungono entro il 1960.

TOMÈ. Nel desiderio di favorire gli ex-combattenti, si è finito per includere nella categoria anche coloro che non ne avrebbero diritto. Per coloro che sono entrati alle dipendenze del-

lo Stato solo in età avanzata, non vi sono ragioni specifiche che impediscano la loro inclusione entro il quarantennio di servizio.

D'altra parte non vedo la ragione di limitare ad un triennio il limite fissato, allo scopo di permettere che usufruiscano della norma anche i combattenti della prima guerra mondiale. Chi è stato chiamato alle armi per quella guerra prima che potesse ottenere un titolo di studio, ha dovuto ricominciare gli studi dopo la fine della guerra, entrando quindi al servizio dello Stato dopo molto tempo: per queste persone si dovrebbe lasciare un margine di dieci anni per permettere loro di rientrare nel disegno di legge.

In sede di Sottocommissione, avevo proposto un emendamento tendente a permettere agli ex-combattenti di realizzare i quaranta anni di servizio effettivo rimanendo fino a settanta anni di età, a condizione che fossero entrati nell'Amministrazione dello Stato come prima occupazione.

Nutro inoltre delle preoccupazioni nei riguardi dell'espressione adottata dalla Sottocommissione, che non vorrei procurasse dei danni agli ex-combattenti. Vorrei sapere quali criteri indussero la Sottocommissione a prevedere la proroga di un triennio per coloro che non avrebbero compiuto i quarant'anni di servizio effettivo entro la data di entrata in vigore del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE, *relatore*. La Sottocommissione ha preso in esame gli annuari del personale, ed ha visto che la massa del personale è entrata in servizio dopo la guerra 1915-18 in genere nel 1922. Per alcuni Ministeri, come quello delle finanze o quello della pubblica istruzione, che sono di creazione recente, il problema non si pone.

Sostanzialmente la preoccupazione era per coloro che erano entrati in ritardo al servizio dello Stato, ed abbiamo visto che, sistemando la loro situazione, il limite di un triennio avrebbe risolto il problema solo per una parte di essi, mentre un quinquennio lo avrebbe risolto per molte più persone.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei ricordare che il disegno di legge originario prevedeva un biennio, per ottempe-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)150^a SEDUTA (11 dicembre 1957)

rare ad una regola di carattere generale, che ha come scopo precipuo quello di dare la pensione non appena i dipendenti dello Stato sono messi a riposo. In sede di Sottocommissione si è voluto ampliare il limite ad un triennio, allo scopo di favorire gli ex-combattenti. Sento ora affermare che un quinquennio sistemerebbe molti più casi, e per la decisione in proposito mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Angelo De Luca e consistente nel sostituire la parola « quinquennio » alla parola « triennio » nel primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 4.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo o li raggiungerà entro un triennio da tale data senza aver compiuto i venti anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata

in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e conti 40 anni di servizio utile può essere trattenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore ad un anno dal compimento dei predetti limiti di età.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale che conti 40 anni di servizio utile e che raggiungerà il limite di età entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Il personale che viene trattenuto in servizio ai sensi del primo e del secondo comma è collocato in soprannumero rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data di compimento di entrambi i limiti di età e di servizio. In corrispondenza ai posti considerati in soprannumero devono tenersi scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza del personale stesso.

La Sottocommissione propone la soppressione dell'articolo 5, perchè non ha più alcuna ragione di esistere dopo l'allargamento della portata dell'articolo 4; tanto più che esso rappresentava una semplice facoltà, della quale si doveva tener conto in particolarissimi casi.

TOMÈ. Mi dichiaro invece contrario alla soppressione dell'articolo 5. C'era infatti una legittima aspettativa in coloro che stanno per compiere il 65° anno di età e contemporaneamente i 40 anni di servizio effettivo; aspettativa che era in relazione a una prassi già esistente, secondo la quale si continuavano a tenere in servizio ancora per un anno questi funzionari. Dato che stiamo facendo una legge in cui si largheggia a favore del personale statale, ritengo opportuno che questa prassi anteriore non venga annullata dalle nuove norme che stiamo per approvare.

Queste le ragioni che mi inducono a dichiararmi contrario alla soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5.

(È approvata).

Art. 6.

I provvedimenti che dispongono nomine a posti di ruolo negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere tempestivamente richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data da cui ha effetto la presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data da cui ha effetto la presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

A questo articolo si propongono i seguenti emendamenti di carattere puramente formale.

Nel primo comma alle parole: « I provvedimenti che dispongono nomine a posti di ruolo negli impieghi statali devono ... » occorre sostituire le altre: « Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve ... ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Inoltre, nello stesso primo comma le parole:

« La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere tempestivamente richiesto in forma legale ... » vanno sostituite con le altre:

« La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere richiesto in forma legale, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, ... ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Nel secondo e nel terzo comma, alle parole: « data da cui ha effetto la presente legge » vanno sostituite le altre: « data di entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al secondo e al terzo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 6.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere richiesto in forma legale, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la di-

chiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessando dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

(È approvato).

Art. 7.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi dell'articolo 6.

Qualora la cessazione del servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato al primo comma o manchoino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il biennio dalla data sud-

detta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione del servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

A questo articolo si propone il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

” È abrogato l'articolo 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 ” ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato all'articolo 7.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato da corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti

dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 9.

L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 10.

All'atto dalla cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto

è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del Comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

Nel primo comma di questo articolo si propone di aggiungere dopo le parole « All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato di iscrizione) » le altre: « ove non ostino particolari motivi ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 9.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

Nel primo comma di questo articolo si propone di aggiungere dopo le parole: « nei soli casi in cui » le altre: « per particolari motivi ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150ª SEDUTA (11 dicembre 1957)

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

DE LUCA ANGELO. Data l'ora tarda, e poichè l'articolo 12 tratta un argomento molto delicato che, secondo me, occorre esaminare con una certa attenzione, propongo di rinviare il seguito della discussione a domani mattina.

MARIOTTI. Le considerazioni del collega De Luca non hanno ragione d'essere, non tanto perchè la Sottocommissione ha stabilito coi rappresentanti del Governo la dizione e la sostanza degli articoli che ancora non abbiamo approvato, ma per il fatto che il presente disegno di legge è ormai da giorni e giorni nelle nostre mani. C'era tutto il tempo di esaminarlo. La Commissione è pertanto in condizioni di poter discutere.

CARELLI. Accontentiamo i nostri colleghi, e diamo loro la possibilità di esaminare con più comodità il testo degli emendamenti che è stato distribuito questa mattina. Per parte mia non ho alcuna difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio a domani mattina, rinvio che non può portare alcun pregiudizio.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la proposta del senatore De Luca Angelo di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge alla seduta di domani mattina.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari